

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**327 / 2025 del 05/09/2025**

Oggetto: ADDENDUM ALL'ACCORDO QUADRO "PROGETTO DEGLI INTERVENTI SANITARI PER LA REALIZZAZIONE DEI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI MILANO-CORTINA 2026 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. XII/1827 DEL 31/01/2024"

OGGETTO: ADDENDUM ALL'ACCORDO QUADRO "PROGETTO DEGLI INTERVENTI SANITARI PER LA REALIZZAZIONE DEI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI MILANO-CORTINA 2026 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. XII/1827 DEL 31/01/2024"

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenda n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenda Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

RICHIAMATA la delibera AREU n. 534 del 18/12/2024 con la quale è stato approvato il testo dell'accordo quadro di collaborazione per attività di supporto al "Progetto degli interventi sanitari per la realizzazione dei Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026 - deliberazione della Giunta regionale n. XII/1827 del 31/01/2024" con la Fondazione Milano Cortina (MiCo) 2026;

RILEVATO che nel predetto accordo AREU ha sottoscritto con Fondazione Milano-Cortina l'accordo quadro di collaborazione per attività di supporto al "Progetto degli interventi sanitari per la realizzazione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 - deliberazione della Giunta Regionale n. XII/1827 del 31/01/2024" e in forza di tale accordo l'Agenda si è impegnata a promuovere, favorire e sviluppare una collaborazione con la Fondazione per la messa a disposizione del proprio personale, per la realizzazione dell'evento "GIOCHI OLIMPICI INVERNALI MILANO – CORTINA 2026 per la realizzazione del Progetto suddetto e strutturazione dei servizi previsti in collaborazione con gli Enti interessati;

PRESO ATTO che la DGR n. XII/3720 del 30.12.2024 ha disposto:

- l'avvio della cooperazione (unione del lavoro di più persone che osservano un metodo per raggiungere uno scopo condiviso) tra la Direzione Generale Welfare (DG Welfare) e l'Agenda Regionale Emergenza Urgenza (AREU), stabilendo altresì che AREU contribuisca, attraverso la propria struttura organizzativa (sanitaria e amministrativa), a fornire un supporto operativo alla stessa DG Welfare. Detto supporto viene reso nell'ambito di quanto disposto dall'art. 16 L.R. n. 33 del 31/12/2009, che prevede al co. 1 che AREU "...esercita ulteriori funzioni assegnate dalla Giunta regionale" e al co. 2 lett. a) che l'Agenda "svolge un supporto

tecnico-specialistico nei confronti della Giunta Regionale, per il tramite dell'assessorato al Welfare", nonché al punto 6.4 All. 6) D.G.R. n. 1827 del 31/01/2014 e All. 6) D.G.R. n. 2966 del 05/08/2024;

- "Le ASST e gli IRCCS della Regione Lombardia sono tenuti ad agevolare la disponibilità del personale sanitario e tecnico per tutto il periodo dei giochi olimpici, al fine di garantire i contingenti necessari previsti dall'organizzazione dell'evento. Sono inoltre tenuti a facilitare la frequenza dei percorsi di training da parte degli stessi nel periodo precedente all'evento olimpico. A tal fine sono definiti dal MCM i contingenti minimi di personale che ciascuna ASST/IRCCS è tenuta ad assicurare. In considerazione del valore strategico dell'evento olimpico e paralimpico, le ASST/IRCCS sono chiamate, sulla base dei contingenti come sopra definiti, a riorganizzare l'attività dei servizi al fine di consentire che una parte delle attività svolte dal personale reclutato per l'assistenza nelle medical venue e nei policlinici sia effettuato al di fuori dell'orario di lavoro e come tale trattato dalle rispettive Aziende di appartenenza";

RILEVATO che l'ASST GOM Niguarda in qualità di Ospedale Olimpico, con nota prot. 23178 del 30.07.2025, ha fornito indicazioni su termini e modalità di espletamento delle attività da parte dei dipendenti degli Enti del SSR, fissando altresì gli importi da riconoscere in base ai diversi profili di attività;

RITENUTO, alla luce delle nuove disposizioni approvate dalla Giunta Regionale sopra richiamate, necessario definire un nuovo Addendum al fine di adeguare l'Accordo Quadro, approvato con delibera AREU n. 534/2024;

PRESO ATTO che l'Addendum disciplina:

- le attività rese dal personale di AREU in favore di Fondazione con riferimento alle funzioni assegnate all'Agenzia direttamente dalla Giunta Regionale in occasione dell'evento olimpico, in considerazione del valore strategico riconosciuto all'evento olimpico e paralimpico;
- che l'attività possa essere resa sia in orario di servizio che al di fuori dell'orario di servizio, attribuendo a Fondazione gli oneri dell'attività resa al di fuori dell'orario di lavoro secondo modalità e termini tali da non pregiudicare l'attività istituzionale di AREU;

PRESO ATTO che le attività rese in forza del suddetto addendum e la quantificazione degli orari di lavoro sono state definite in appositi disciplinari siglati di volta in volta tra AREU e i propri dipendenti, per il tramite della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse umane;

DATO ATTO che per le prestazioni rese dal personale di AREU coinvolto, Fondazione si impegna a corrispondere all'Agenzia un importo complessivo massimo da riconoscere ai dipendenti che svolgono l'attività fuori orario di servizio, secondo gli importi di seguito definiti:

- Euro 40.000,00 (euro quarantamila/00), comprensivo di oneri, IRAP oltre IVA per la figura di VMTO;
- Euro 60.000,00 (euro sessantamila/00), comprensivo di oneri, IRAP oltre IVA per

la figura di VMTO Cluster Lombardia;

- Euro 46.668,00 (euro quarantaseimilaseicentosessantotto/00), comprensivo di IRAP oltre IVA, per la figura di VMO;

RILEVATO che, al fine di garantire l'integrità e la validità delle attività pregresse poste in essere al fine di garantire la buona riuscita dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, l'Addendum decorre dal 01.04.2025 fino a 30.04.2025;

PRESO ATTO che il Proponente il procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, autorizzando altresì la sottoscrizione, il testo dell'Addendum all'Accordo Quadro "Progetto degli Interventi Sanitari per la Realizzazione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 - deliberazione della Giunta Regionale n. XII/1827 del 31/01/2024" tra AREU e Fondazione Milano Cortina (Mi.Co), al fine di conformare l'Accordo Quadro, approvato con delibera AREU n. 534/2024, alla DGR n. XII/3720 del 30.12.2024;
2. di dare atto che l'Addendum disciplina le attività rese dal personale di AREU in favore di Fondazione con riferimento alle funzioni assegnate all'Agenzia direttamente dalla Giunta regionale in occasione dell'evento olimpico e paralimpico, in considerazione del valore strategico riconosciuto alla sportiva;
3. di dare atto che le attività del presente accordo sono rese dai dipendenti di AREU sia in orario di servizio che al di fuori dell'orario di servizio e che l'attività possa essere resa sia in orario di servizio che al di fuori dell'orario di servizio, attribuendo a Fondazione gli oneri dell'attività resa al di fuori dell'orario di lavoro secondo modalità e termini tali da non pregiudicare l'attività istituzionale;
4. di dare atti che le attività rese in forza del suddetto addendum e la quantificazione degli orari di lavoro sono state definite in appositi disciplinari siglati di volta in volta tra AREU e i propri dipendenti, per il tramite della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse umane;
5. di stabilire che per le prestazioni rese dal personale di AREU coinvolto, Fondazione si impegna a corrispondere all'Agenzia un importo complessivo massimo da riconoscere ai dipendenti che svolgono l'attività fuori orario di servizio, secondo gli importi di seguito definiti:
 - Euro 40.000,00 (euro quarantamila/00), comprensivo di oneri, IRAP oltre IVA per la figura di VMTO;
 - Euro 60.000,00 (euro sessantamila/00), comprensivo di oneri, IRAP oltre IVA per la figura di VMTO Cluster Lombardia;
 - Euro 46.668,00 (euro quarantaseimilaseicentosessantotto/00), comprensivo di IRAP oltre IVA, per la figura di VMO;

6. di dare atto che, al fine di garantire l'integrità e la validità delle attività pregresse poste in essere al fine di garantire la buona riuscita dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, l'Addendum decorre dal 01.04.2025 fino a 30.04.2026;
7. di dare atto che i proventi presunti pari a € 346.668,00, comprensivo di oneri e IRAP, derivanti dall'adozione del presente provvedimento, a copertura delle spese per prestazioni rese dal personale di AREU coinvolto, come definito al punto 5., saranno contabilizzati nel Bilancio d'esercizio degli anni 2025 e 2026, al conto n. 30101270 "Altri contributi in c/esercizio da privati" - codice progetto "OLIMPIADI-COSTI"- della contabilità dell'Agenzia;
8. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
9. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.

Imposta di bollo pari a € 48,00. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.
Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGEDP2MI | REGISTRO UFFICIALE | 4352 | 11-01-2021

ADDENDUM ALL'ACCORDO QUADRO "PROGETTO DEGLI INTERVENTI SANITARI

PER LA REALIZZAZIONE DEI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI MILANO-CORTINA

2026 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. XII/1827 DEL 31/01/2024"

TRA

FONDAZIONE MILANO CORTINA 2026 (di seguito la "Fondazione"), con sede

legale in Milano, Piazza Tre Torri n. 3, C.F. 97866790153 e P. IVA 11199200962,

Codice Univoco A4707H7, n. REA MI-2589108, in persona della legale

rappresentante Andrea Francisi

E

AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (di seguito per brevità AREU), con

sede in Milano, Viale Monza n. 223 e con sede operativa in Milano – Via Alfredo

Campanini n. 6 - C.F./P.IVA 11513540960, in atto rappresentata dal Dott.

Massimo Lombardo, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di

Direttore Generale.

Congiuntamente definite Parti.

PREMESSO CHE:

- con DGR XII/2931 del 05.08.2024 AREU è stata individuata tra i Soggetti

Attuatori del Grande Evento Olimpico Milano – Cortina 2026;

- l'Allegato 1 "Progetto degli interventi sanitari per la realizzazione dei

Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 Deliberazione della Giunta

Regionale n. XII/1827 del 31/01/2024" della DGR n. XII/2931 del 05/08/2024

disciplina al punto 7 che l'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza

(AREU) riveste un ruolo fondamentale nella gestione dell'assistenza

sanitaria nelle Venue olimpiche e nell'organizzazione dei Giochi Olimpici,

con particolare riferimento alle attività di logistica e di gestione e

coordinamento delle squadre di soccorso;

- AREU con delibera n. 534/2024 ha sottoscritto con Fondazione Milano-Cortina l'accordo quadro di collaborazione per attività di supporto al "Progetto degli interventi sanitari per la realizzazione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 - deliberazione della Giunta Regionale n. XII/1827 del 31/01/2024" in forza di tale accordo l'Agenzia si è impegnata a promuovere, favorire e sviluppare una collaborazione con la Fondazione per la messa a disposizione del proprio personale, per la realizzazione dell'evento "GIOCHI OLIMPICI INVERNALI MILANO – CORTINA 2026 per la realizzazione del Progetto suddetto e strutturazione dei servizi previsti in collaborazione con gli Enti interessati. Infatti, in forza di tale accordo sono stati individuati da AREU e da Fondazione professionisti con specifiche competenze, soprattutto in ambito sanitario, da adibire in diversi ruoli a Fondazione;

- la DGR n. XII/3720 del 30.12.2024 ha disposto l'avvio della cooperazione (unione del lavoro di più persone che osservano un metodo per raggiungere uno scopo condiviso) tra la Direzione Generale Welfare (DG Welfare) e l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU), stabilendo altresì che AREU contribuisca, attraverso la propria struttura organizzativa (sanitaria e amministrativa), a fornire un supporto operativo alla stessa DG Welfare. Detto supporto viene reso nell'ambito di quanto disposto dall'art. 16 L.R. n. 33 del 31/12/2009, che prevede al co. 1 che AREU "...esercita ulteriori funzioni assegnate dalla Giunta regionale" e al co. 2 lett. a) che l'Agenzia "svolge un supporto tecnico-specialistico nei confronti della Giunta regionale, per il tramite dell'assessorato al Welfare", nonché al

punto 6.4 All. 6) D.G.R. n. 1827 del 31/01/2014 e All. 6) D.G.R. n. 2966 del 05/08/2024;

- la DGR 3720 del 30/12/2024 ha disposto, inoltre, che: "Le ASST e gli IRCCS della Regione Lombardia sono tenuti ad agevolare la disponibilità del personale sanitario e tecnico per tutto il periodo dei giochi olimpici, al fine di garantire i contingenti necessari previsti dall'organizzazione dell'evento. Sono inoltre tenuti a facilitare la frequenza dei percorsi di training da parte degli stessi nel periodo precedente all'evento olimpico. A tal fine sono definiti dal MCM i contingenti minimi di personale che ciascuna ASST/IRCCS è tenuta ad assicurare. In considerazione del valore strategico dell'evento olimpico e paralimpico, le ASST/IRCCS sono chiamate, sulla base dei contingenti come sopra definiti, a riorganizzare l'attività dei servizi al fine di consentire che una parte delle attività svolte dal personale reclutato per l'assistenza nelle medical venue e nei policlinici sia effettuato al di fuori dell'orario di lavoro e come tale trattato dalle rispettive Aziende di appartenenza";

- l'Ospedale Olimpico, con nota prot. 23178 del 30.07.2025, ha fornito indicazioni su termini e modalità di espletamento delle attività da parte dei dipendenti degli Enti del SSR, fissando altresì gli importi da riconoscere in base ai diversi profili di attività;

- con il presente addendum si intende adeguare ed emendare l'Accordo Quadro (approvato con delibera AREU n. 534/2024), così come di seguito precisato:

- concedere l'espletamento delle attività rese dal personale di AREU in favore di Fondazione in occasione dell'evento olimpico anche in orario di servizio;

- annullare e sostituire integralmente l'art. 3 dell'Accordo Quadro;

- annullare e sostituire integralmente l'art. 5 dell'Accordo Quadro;

- annullare e sostituire integralmente l'art. 7 dell'Accordo Quadro.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto della convenzione

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

AREU, in qualità di soggetto attuatore del Grande Evento Olimpico Milano – Cortina 2026, intende con il presente Addendum disciplinare le l'attività rese dal personale di AREU in favore di Fondazione con riferimento alle funzioni assegnate all'Agenzia direttamente dalla Giunta regionale in occasione dell'evento olimpico, in considerazione del valore strategico riconosciuto all'evento olimpico e paralimpico.

Art. 2 Modalità di coinvolgimento del personale

Il personale individuato da Fondazione – così come disciplinato nell'Accordo Quadro all'art. 2 - per l'esecuzione dei compiti e delle funzioni assegnate dalla Giunta regionale è dotato delle specifiche competenze richieste per la realizzazione del buon esito dell'evento dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026.

In particolare, il personale individuato da Fondazione verrà impiegato nei seguenti ruoli:

- Venue Medical Technical Officer (VMTO);

- Venue Medical Technical Officer (VMTO) Cluster Lombardia;

- Venue Medical Officer (VMO).

Il Venue Medical Technical Officer si occupa, tra l'altro, delle seguenti

prestazioni:

- pianificazione strategica e operativa dei servizi sanitari, gestione delle risorse e garanzia del regolare funzionamento delle attività mediche sia nelle sedi competitive che in quelle non competitive;
- ausilio allo sviluppo e all'attuazione dei piani per i servizi medici presso le sedi degli eventi, tra cui l'allocazione delle risorse e la gestione del team;
- consulenza tecnica sugli aspetti medici della pianificazione e della gestione delle sedi;
- partecipazione a riunioni e supporto alla pianificazione e alla gestione delle problematiche;
- redazione e aggiornamento dei documenti quali la pianificazione dei servizi medici e dei verbali delle riunioni;
- collaborazione con le altre aree funzionali per identificare, valutare e mitigare i rischi relativi alla salute nel luogo.

Le principali attività svolte dal Venue Medical Technical Officer (VMTO) Cluster Lombardia sono:

- redazione del piano strategico preliminare, con particolare riferimento alla pianificazione materiale e delle risorse;
- supporto alla definizione del Budget nell'ambito delle proprie competenze professionali;
- supporto alla definizione del Piano strategico e del Concept operativo:
- supporto alla redazione del piano operativo e formativo dei servizi medici nell'ambito delle proprie competenze professionali;

- riferimento per gli aspetti tecnico-medici delle sedi agonistiche e non agonistiche;

- collaborazione e cooperazione con il Venue Team Operations Coordinator (VMO) e il Venue Medical Supervisor (VMS);

- partecipazione ai Test events programmati per l'anno 2025;

- collaborazione con il Main Operations Center (MOC), ossia la centrale dove i vari territori olimpici e paralimpici troveranno la sintesi operativa prevista per il games time.

Infine, il Venue Medical Officer si occupa principalmente delle seguenti attività:

- gestione, verifica e messa a disposizione delle risorse mediche adeguate per tutti i gruppi interessati, come atleti, funzionari, personale, media e spettatori;

- supervisione degli aspetti relativi alla costruzione dei piani strategici ed operativi dei team sanitari;

- coordinamento degli interventi medici e delle risposte alle emergenze;

- sviluppo dei documenti di pianificazione e organizzazione delle riunioni del team dei servizi medici;

- supporto alla pianificazione e alla gestione delle problematiche relative ai diversi servizi medici;

- tenuta e aggiornamento del registro delle problematiche relative ai servizi medici, in collaborazione con l'area funzionale di preparazione operativa.

È onere di AREU, ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo Quadro, definire i termini e le

modalità di collaborazione attraverso gli appositi disciplinari da siglare con i propri dipendenti.

Art. 3 Modalità di espletamento delle attività

Il presente articolo annulla e sostituisce integralmente l'art. 3 dell'Accordo Quadro, così come di seguito disciplinato.

Le attività oggetto del presente Addendum verranno rese dal dipendente sia in orario di servizio sia eccedendo il normale orario di lavoro, con oneri economici a carico della Fondazione, secondo le modalità e i termini previsti nei disciplinari di cui sopra.

Viste l'eccezionalità e la peculiarità dell'evento, l'attività prestata dal personale in favore della Fondazione non sarà oggetto di un orario predefinito essendo finalizzata al compimento delle attività assegnate allo stesso.

Le attività di cui all'art. 2 potranno essere svolte sia da remoto sia in presenza. In quest'ultimo caso, le sedi saranno appositamente individuate, anche temporaneamente, dalla Fondazione.

In particolare, ai soli fini della migliore esecuzione delle attività e tenuto conto delle stringenti politiche di cyber-security in forma presso la Fondazione, la stessa fornirà ai dipendenti una casella di posta elettronica personale dedicata, un computer, un telefono dotato di SIM telefonia/dati e qualsiasi altra dotazione utile per l'espletamento delle attività richieste.

L'attività resa dal personale in favore della Fondazione non modifica il rapporto di lavoro in essere tra lo stesso e AREU neppure temporaneamente a qualunque titolo, non dà luogo né alla risoluzione del rapporto di lavoro né a un trasferimento o a una mobilità.

Il dipendente coinvolto resta, pertanto, giuridicamente dipendente di AREU per tutta la durata di espletamento dell'incarico.

Per l'attività lavorativa svolta in trasferta la Fondazione si impegna a garantire il vitto e l'alloggio.

Art. 4 Modalità di remunerazione delle attività

Il presente articolo annulla e sostituisce integralmente l'art. 5 dell'Accordo Quadro a decorrere dal 01.04.2025, così come di seguito disciplinato.

La Fondazione riconosce ad AREU i costi sostenuti per la retribuzione (compresi, oneri previdenziali/fiscali e IRAP a carico dell'Ente) del personale coinvolto nelle attività effettuate.

Le modalità di riconoscimento dei costi sono le seguenti:

a) ATTIVITÀ RESA IN ORARIO DI SERVIZIO

AREU trasmette a Fondazione il resoconto dei costi sostenuti (definiti secondo le tariffe sotto riportate) per le attività svolte dal proprio personale in forza del presente Addendum, da cui emergono, in particolare, il periodo di riferimento, i giorni lavorati, le eventuali spese di vitto, alloggio e rimborso spese di viaggio/trasporto ed il corrispondente compenso complessivo omnicomprensivo spettante ad ogni dipendente di AREU.

AREU, sulla scorta di tali attestazioni, provvederà ad emettere regolare fattura da assoggettare ad IVA, laddove prevista, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.

Fondazione provvede al pagamento entro 30 giorni dall'emissione della fattura mediante avviso di pagamento pagoPA allegato alla fattura elettronica emessa.

Di seguito sono riportati i valori medi del costo orario del personale (comprensivo degli oneri previdenziali e fiscali a carico Ente), ai fini del

rimborso:

- Dirigente – 73,00 Euro /ora;
- Collaboratore professionale area dei professionisti della salute e dei funzionari – 28,00 Euro /ora;
- Area degli assistenti – 27,00 Euro /ora;
- Area degli operatori – 22,00 Euro /ora.

b) ATTIVITÀ RESA FUORI ORARIO DI SERVIZIO

L'attività può essere resa eccedendo il normale orario di lavoro del dipendente prevedendo l'attribuzione di un compenso aggiuntivo riconosciuto da Fondazione.

A fronte dell'attività di cui all'art. 1 e tenuto conto dell'alta specializzazione, dell'elevata maturità professionale e della comprovata esperienza professionale nell'ambito dei grandi eventi, Fondazione riconosce un importo complessivo pari a:

- Euro 40.000,00 (euro quarantamila/00), comprensivo di oneri, IRAP oltre IVA per la figura di VMTO;
- Euro 60.000,00 (euro sessantamila/00), comprensivo di oneri, IRAP oltre IVA per la figura di VMTO Cluster Lombardia;
- Euro 46.668,00 (euro quarantaseimilaseicentosessantotto/00), comprensivo di IRAP oltre IVA, per la figura di VMO.

Per ciascuna delle figure suddette, all'atto della sottoscrizione del presente accordo la Fondazione procede al versamento ad AREU di una prima rata, per il periodo aprile-dicembre 2025, nelle seguenti modalità:

- Euro 10.000,00 (euro diecimila/00) per il VMTO;
- Euro 20.000,00 (euro ventimila/00) per il VMTO Cluster Lombardia;

- Euro 16.668,00 (euro sedicimilaseicentosestantotto/00) per il VMO.

La restante parte sarà corrisposta dalla Fondazione in due parti uguali, una alla data del 31 gennaio 2026 e una alla scadenza dell'Accordo.

Per ogni pagamento, AREU provvederà ad emettere regolare fattura da assoggettare ad IVA laddove prevista, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.

Art. 5 Informazione sui rischi

La Fondazione si impegna ad assicurare, per l'attività svolta, il rispetto delle norme e dei requisiti tecnici previsti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, sollevando AREU da qualsiasi tipo di responsabilità civile, penale o amministrativa.

Ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 e dell'art. 16 del d.lgs. n. 106/2009 la Fondazione si impegna a fornire al Professionista tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Art. 6 Copertura assicurativa

Il presente articolo annulla e sostituisce integralmente l'art. 7 dell'Accordo Quadro così come di seguito disciplinato.

Per tutto il periodo dell'incarico la copertura assicurativa per i rischi della responsabilità derivante dall'organizzazione generale dei servizi medico-sanitari, con esclusione di quelli derivanti dall'attività professionale sanitaria svolta dal personale dell'Agenzia, è garantita dalla Fondazione.

Per tutte le prestazioni rese in forza dell'Accordo Quadro e del presente Addendum sono previste le coperture assicurative a carico di AREU per il rischio infortuni, compreso quello "in itinere" e malattia professionale.

Art. 7 Effetti

Il presente Addendum produce effetti a partire dal 01.04.2025 e ha durata fino al 30.04.2026.

Art. 8 Disposizioni finali e transitorie

Per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo si rimanda a quanto contenuto nell'Accordo Quadro sottoscritto tra le Parti.

Letto, approvato e sottoscritto

Data e luogo della sottoscrizione

Per la Fondazione Milano Cortina 2026

Il Legale rappresentante, Andrea Francisi

Per l'Agencia Regionale Emergenza Urgenza

il Direttore Generale p.t. Dott. Massimo Lombardo